

Accertamento con adesione e ravvedimento più cari

Con il maxiemendamento del Governo alla Legge di stabilità 2011, la riduzione delle sanzioni per adesione e acquiescenza passa a un terzo

/ Alfio CISELLO

Il maxiemendamento del Governo al Ddl. recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011), che dovrebbe approdare all'esame della Camera la prossima settimana, interviene modificando in senso sfavorevole al contribuente i premi previsti in caso di definizione stragiudiziale delle controversie tributarie.

Infatti, praticamente per tutti gli istituti deflativi del contenzioso, vengono modificati gli articoli di legge relativi alla **riduzione** delle **sanzioni** amministrative, ragion per cui, in linea generale, i contribuenti decidono di optare per i suddetti riti premiali (infatti, l'eventuale riduzione delle somme dovute a titolo di tributo è prevista solo nell'accertamento con adesione e nella conciliazione giudiziale).

Nel sistema attuale, il contribuente, negli istituti alternativi al processo, beneficia delle suddette riduzioni delle sanzioni:

- un **ottavo** del **minimo** edittale, per l'adesione ai "PVC" (art. 5-*bis* del DLgs. 218/97) e l'adesione agli inviti al contraddittorio (art. 5 comma 1-*bis* del DLgs. 218/97);
- un **quarto** del **minimo** edittale, per l'**accertamento con adesione** (artt. 2 e 3 del DLgs. 218/97);
- un **quarto** dell'**irrogato**, nell'**acquiescenza** (art. 15 del DLgs. 218/97) e nella **definizione agevolata** delle **sanzioni** (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97);
- un **ottavo** dell'**irrogato**, nella c.d. "**acquiescenza rinforzata**" (art. 15 comma 2-*bis* del DLgs. 218/97);
- un **terzo** delle sanzioni irrogabili in relazione all'ammontare del tributo risultante dall'accordo, nella **conciliazione giudiziale** (art. 48 del DLgs. 546/92);
- un **dodicesimo** o un **decimo** del minimo, nelle diverse ipotesi di **ravvedimento operoso** (art. 13 del DLgs. 472/97).

Ove il contenuto del maxiemendamento venisse tramutato in legge, tutte le riduzioni elencate saranno riviste, a decorrere dagli atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2011, e dai ricorsi presentati a partire dall'entrata in vigore della disposizione.

Nel sistema così delineato, le sanzioni sarebbero dovute nella seguente misura:

- un **sesto** del **minimo**, per l'adesione ai "PVC" e l'adesione agli inviti;
- un **terzo** del **minimo**, nell'**accertamento con adesione**;
- un **terzo** dell'**irrogato**, per l'**acquiescenza** e la **definizione agevolata** delle **sanzioni**;
- un **sesto** dell'**irrogato**, per la c.d. "acquiescenza rinforzata";
- il **40%** delle sanzioni irrogabili in relazione all'ammontare del tributo risultante dall'accordo, nella **conciliazione giudiziale**;
- un **decimo** e un **ottavo** del minimo, nel **ravvedimento operoso**.

Le riduzioni del beneficio in merito all'accertamento con adesione, infatti, riverberano i propri effetti anche nell'adesione ai "PVC", nell'adesione agli inviti e nella c.d. "acquiescenza rinforzata" (per questi tre istituti, la riduzione delle sanzioni prevista per l'adesione e per l'acquiescenza è ridotta alla metà).

Scarsa coerenza rispetto ai precedenti interventi normativi

Il comportamento del Legislatore in merito agli istituti deflativi del contenzioso non brilla per linearità. Infatti, negli ultimi interventi legislativi (DL 112 e 185 del 2008, DL 40 del 2010), il ricorso alle suddette misure era stato reso più appetibile, non contemplando la necessità di alcuna **garanzia** (adesione ai "PVC", adesione agli inviti), o prevedendola solo ove, nel pagamento rateale, le rate successive alla prima siano nel complesso maggiori di 50.000 euro (adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale).

Ora, quasi per compensare il fatto di aver reso più agevole il ricorso a tali istituti, ne vengono **ridotti** i relativi **premi** in termini sanzionatori.